R.G. TRIB. FED. n. 10/2026

PROC. P.A. n. 11/2026

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Valentina Mazzotta** – Presidente Relatore

- **Avv. Bianca Magarò** - Componente

- **Avv. Stefano Ciulli** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei tesserati

- **Sig. Francesco Polito** (Tessera Fise n. 50247933– C.F. PLTFNC75B06A091Y)
- **Sig. Andrea Gallo** (Tessera Fise n. 50009821– C.F. GLLNDL91E03A717K)

per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che "*costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali*".
2) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*".
3) Art. 4.5 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui "*Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, il Tesserato, ovvero i Dirigenti accompagnatori, Istruttori, Tecnici, Operatori Tecnici, gli altri accompagnatori, i delegati sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi anche da non Tesserati i cui effetti sono a vantaggio o nell'interesse del Tesserato stesso o comunque allo stesso riconducibili*".
4) Art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti*".

T. +39 06 8366 8436 - E. organidigiustizia@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580

5) Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *"i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali"*.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

NON ACCOGLIE

la richiesta di applicazione della sanzione nei confronti dei Deferiti Sigg.ri Andrea Gallo e Francesco Polito.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti presso il proprio difensore, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in data 30 ottobre 2026

PRESIDENTE RELATORE: Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: Avv. Bianca Magarò

COMPONENTE: Avv. Stefano Ciulli

T. +39 06 8366 8436 - E. organidigiustizia@fise.it - W. www.fise.it
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580